

COD.AG. ABI/CAB	SUB	PROD	AGENZIA	NUMERO POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N.
241 /			<b>B.F.B. ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE &amp; C. S.A.S.</b>	2411400100371	
CONTRAENTE <b>FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITÀ CASA DI RIPOSO ONLUS</b>			PARTITA IVA/COD.F. <b>83000810198</b>		
DOMICILIO <b>VIA GUGLIELMO MARCONI, I 2601 I CASALBUTTANO ED UNITI CR</b>					
DECORRENZA dalle ore 24:00 del <b>31/12/2025</b>	SCADENZA PRIMA RATA dalle ore 24:00 del <b>31/12/2026</b>	TERMINE CONTRATTO dalle ore 24:00 del <b>31/12/2026</b>	PAGAMENTO DEL PREMIO <b>Rata Annuale</b>		
Tacito Rinnovo: <b>SI</b>					
COASSICURAZIONE: <b>NO</b>			QUOTA ASSIMOCO: <b>100%</b>		
RISCHIO COMUNE / COASS. INDIRETTA: ---			COMPAGNIA: ---		
<b>PREMIO ALLA FIRMA</b>		<b>NETTO</b>	<b>ABBUONO</b>	<b>TASSE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>RATE SUCCESSIVE</b>		24.899,79		5.540,21	30.440,00
		24.899,79		5.540,21	30.440,00
REGOLAZIONE PREMIO: <b>Presente</b>			INDICIZZAZIONE: <b>NO</b>		
Fanno parte integrante del presente contratto: - la presente scheda composta di 3 pagine; - gli allegati Mod.: D008, MXR1, X000, RPI. Tutti i documenti contrattuali richiamati dalla presente scheda, compresa la scheda stessa, possono essere stampati in modalità fronte/retro a condizione che il retro sia occupato dalla pagina numericamente successiva a quella presente sul fronte. Diversamente il retro deve essere lasciato in bianco e qualsiasi dichiarazione ivi riportata è da intendersi nulla e senza effetto.					
Il pagamento del premio può essere effettuato con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità intestato alla Compagnia o all'intermediario, espressamente in tale qualità - bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, espressamente in tale qualità - bancomat o carta di credito/debito - addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA - denaro contante nei limiti consentiti dalla legge e altri mezzi di pagamento attivati presso l'intermediario.					



IL CONTRAENTE

*Geo Mattavoni*

ASSIMOCO S.p.A.

*Marco Piantar*

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- che nel triennio precedente la data di effetto della presente polizza non ha subito sinistri imputabili ad eventi garantiti con la presente polizza;
- che non ha in corso per gli stessi rischi altre assicurazioni del tipo previste dalla presente polizza;

di aver ricevuto e di accettare il Dip (Documento Informativo Precontrattuale), il Dip Aggiuntivo, ove previsti, e le condizioni di assicurazione che regolano il presente contratto contenute nel Mod. DA12 - ED. 02/2021;

- di aver ricevuto la Nota Informativa di prodotto;
- di aver ricevuto la Nota Informativa sulla Privacy;

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve risultare per iscritto.

**Avvertenza:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.



IL CONTRAENTE

*Geo Mattavoni*

È un prodotto creato da:

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:

**etica pro**

Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificatamente agli effetti dell'Art. 1341 del Codice civile i seguenti articoli:

Art. 47 Erogazione di assistenza medico sanitaria; Art. 48 Massaggiatori e operatori di discipline olistiche; Art. 54 Novero dei terzi; Art. 55 Cosa non comprende l'assicurazione responsabilità civile verso terzi e operai; Art. 56 Massimali/limiti di indennizzo; Art. 57 Massimo risarcimento; Art. 58 Franchigia; Art. 59 Responsabilità solidale; Art. 60 Limiti di indennizzo; Art. 61 Pluralità di assicurati; Art. 66 Danni esclusi dalla copertura; Art. 67 Periodo di validità della copertura; Art. 79 Esclusioni/per opzione 1; Art. 80 Esclusioni/per opzione 2; Art. 81 Esclusioni/per opzione 3; Art. 83 Obblighi in caso di sinistro; Art. 84 Gestione delle vertenze e spese di resistenza; Art. 92 Obblighi in caso di altre assicurazioni; Art. 93 Obblighi in caso di premio con regolazione; Art. 99 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 103 Durata e proroga dell'assicurazione Art. 104 Disdetta per durata annuale; Art. 105 Recesso in caso di sinistro; Art. 110 Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni.



IL CONTRAENTE

*Alfo Rottarini*

Contratto emesso a COMO il 18/12/2025.

IL PREMIO ALLA FIRMA E' STATO INCASSATO IL Bonifico Bancario

L'ESATTORE *Giuseppe Spinello*

È un prodotto creato da:

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760508 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1 00051  
Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Distribuito da intermediari accreditati:

**etica  
pro**

COD.AG. ABI/CAB	SUB	PROD	AGENZIA	NUMERO POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N.
241 /			<b>B.F.B. ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE &amp; C. S.A.S.</b>	2411400100371	
<b>Ente filantropico - fondazione</b>					
Descrizione del rischio / attività esercitata: <b>CASE DI RIPOSO (ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ED INFERMIERISTICA)</b>					
Fatturato: <b>8.300.000</b>					
Ubicazione Rischio: <b>VIA GUGLIELMO MARCONI, 1 - 26011 CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - IT</b>					
<b>Il contratto prevede le seguenti garanzie (operanti se indicato il relativo premio)</b>					
	<b>Capitali</b>	<b>Netto</b>	<b>Imposta</b>	<b>Lordo</b>	
Sezione responsabilità civile					
Responsabilità civile verso terzi	3.000.000	21.342,67	4.748,75	26.091,42	
<b>Condizioni aggiuntive, se operanti, comprese nei premi:</b>					
Erogazione di prestazione di carattere medico sanitario	<b>Operante</b>				
Responsabilità civile verso prestatori d'opera	3.000.000	3.557,12	791,46	4.348,58	
<b>Totali</b>		<b>24.899,79</b>	<b>5.540,21</b>	<b>30.440,00</b>	



IL CONTRAENTE

*[Handwritten signature]*

ASSIMOCO S.p.A.

*[Handwritten signature]*

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.



È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:





# RC PER L'ECONOMIA SOLIDALE



COD.AG.	ABI/CAB	SUB	PROD	AGENZIA	NUMERO POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N.
241	/			<b>B.F.B. ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE &amp; C. S.A.S.</b>	2411400100371	

## ALLEGATO RPI

Polizza soggetta a regolazione del premio secondo lo schema seguente

Regolazione premio: Annuale

Data scadenza prossima regolazione: 31/12/2026

VIA GUGLIELMO MARCONI, 1 - 26011 CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - IT

### Sezione responsabilita' civile

Responsabilità civile verso terzi	Tasso per mille	Premio netto anticipato	Premio minimo netto acquisito	Descrizione elemento variabile	Valore
	2,571	21.342,67	21.342,67	Fatturato	8.300.000
Responsabilità civile verso prestatori d'opera	Tasso per mille	Premio netto anticipato	Premio minimo netto acquisito	Descrizione elemento variabile	Valore
	0,429	3.557,12	3.557,12	Fatturato	8.300.000

Fermo il resto

IL CONTRAENTE



*Ugo Frangi*

ASSIMOCO S.p.A.

*[Signature]*

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Ed.Folo B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20143 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760548 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
 Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
 Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051  
 \*Per fatturazione Pariva IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

COD.AG. ABI/CAB	SUB	PROD	AGENZIA	NUMERO POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N.
241	/		<b>B.F.B. ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE &amp; C. S.A.S.</b>	<b>2411400100371</b>	

Allegato Mod. D008

## SINISTRI PRECEDENTI

A parziale deroga e maggior precisazione di quanto indicato in scheda di polizza si prende atto che il rischio assicurato è stato colpito da precedenti sinistri, o comunque eventi dannosi anche se non erano in corso coperture assicurative, come di seguito descritti:

1) Sinistro del 10.01.2025 per infortunio dipendente. Sinistro non ancora chiuso. Importo a riserva € 8.950,00

Fermo il resto.

IL CONTRAENTE



*[Handwritten signature]*

ASSIMOCO S.p.A.

*[Handwritten signature]*

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:



COD.AG. ABI/CAB	SUB	PROD	AGENZIA	NUMERO POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N.
241 /			<b>B.F.B. ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE &amp; C. S.A.S.</b>	2411400100371	

Elenco allegati: Ubicazione Rischio / VIA GUGLIELMO MARCONI, 1 - 26011 CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - IT

Allegato: Mod. MXR I  
MASSIMO RISARCIMENTO

Assimoco non risponderà per somme superiori al massimale per sinistro previsto nel contratto per l'assicurazione R.C.T. (Art. 2), nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'assicurazione R.C.T. (Art. 2) che l'assicurazione R.C.O. (Art. 3).

Fermo il resto.



IL CONTRAENTE

*Luca Frangi*

ASSIMOCO S.p.A.

*Marco...*

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.

E un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1 00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

\*Per fatturazione Par/nta IVA n. 10516920953 (Gruppo IVA)

COD.AG. ABI/CAB	SUB	PROD	AGENZIA	NUMERO POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N.
241 /			<b>B.F.B. ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE &amp; C. S.A.S.</b>	2411400100371	

Allegato Mod. X000

Condizioni particolari aggiunte

## ALLEGATO "Gelli Bianco" per Strutture sociosanitarie e sanitarie

(Precisioni, garanzie aggiuntive e deroghe disposte ai sensi e per gli effetti del decreto attuativo 232/2023 pubblicato il 01/03/2024 e della Legge 24/2017 a cui si dà attuazione)

### PREMESSA

L'Assicurazione è prestata alle condizioni previste nel modello DA12 - ED.02/2021, nonché dalle Condizioni Particolari che seguono, fermo restando che quelle incompatibili con il rischio assicurato si intendono abrogate.

### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Ai sensi dell'Art. 4 comma 1, punti a) e b) del decreto attuativo 232/2023 pubblicato il 01/03/2024 e della Legge 24/2017, il Contraente dichiara di svolgere una o più delle seguenti attività:

- Case di riposo/RSA
- Poliambulatori, senza attività chirurgica a eccezione di quella ambulatoriale Centri analisi e/o prelievi
- Assistenza domiciliare e presso altre strutture
- Strutture sociosanitarie residenziali e diurne
- Comunità di recupero e terapeutiche
- Altre strutture sociosanitarie
- Primo soccorso e trasporto pazienti.

Sono esclusi ospedali, cliniche e case di cura.

### VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)

A parziale deroga dell'art. 47, lett. b), del Set Informativo Mod. DA12 - ED. 02/2021 L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute/denunciate per la prima  volta dagli Assicurati nel corso del periodo assicurativo, in relazione a fatti illeciti commessi durante lo stesso periodo assicurativo.

### Retroattività 10 anni

L'assicurazione vale anche per i fatti illeciti commessi dagli Assicurati nei 10 anni prima della data di decorrenza dell'Assicurazione e denunciati durante il periodo assicurativo.  In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza

### Ultrattività

Se durante il periodo assicurativo l'attività assicurata viene a cessare definitivamente per casi diversi dal fallimento o altre procedure concorsuali, alla data di scadenza del periodo assicurativo in corso, è prevista l'attivazione dell'estensione di ultrattività.  Pertanto, le richieste di risarcimento conseguenti ad errori od omissioni accaduti o commessi dopo la Data inizio Retroattività, restano coperte alle Condizioni di Assicurazione in vigore, fino alla data di scadenza del periodo assicurativo in corso, nonché per ulteriori 10 (dieci) anni che decorrono dalla cessazione dell'attività assicurata comunicata alla Società.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 3086823 - PI n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 3.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Il Contraente è obbligato a dare tempestiva comunicazione alla Società della sopravvenuta cessazione dell'Attività assicurata ed è tenuto a corrispondere il Premio aggiuntivo come di seguito indicato:

- per i contratti in vigore da almeno 1 annualità completa, 500% del premio corrisposto per l'ultima annualità;
- per i contratti in vigore da almeno 2 annualità complete, 400% del premio corrisposto per l'ultima annualità;
- per i contratti in vigore da almeno 3 annualità complete, 300% del premio corrisposto per l'ultima annualità;
- per i contratti in vigore da almeno 5 annualità complete, 250% del premio corrisposto per l'ultima annualità.

La massima esposizione della Società per l'intero periodo di ultrattività, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento pervenute al Contraente, è pari al Massimale assicurato al momento della cessazione nonché ai Limiti di indennizzo.

## DANNI CONSEGUENTI A PANDEMIA

L'assicurazione, limitatamente ai danni che siano conseguenza diretta o indiretta da pandemia, è prestata con un limite, per sinistro e annualità assicurativa di €. 500.000, anche quando un sinistro colpisca contemporaneamente le garanzie RCT e RCO

## ESCLUSIONI

Premesso che l'Assicurazione è prestata nella forma Claims Made, la stessa non è efficace in relazione a Richieste di Risarcimento:

- già pervenute (o, nel caso di azione diretta, alla Società) all'Assicurato prima dell'inizio della decorrenza della presente Polizza;
- che pervengano all'Assicurato in data successiva a quella di scadenza del Periodo assicurativo;
- che pervengano all'Assicurato nel corso del periodo assicurativo e da lui denunciate alla Società oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dello stesso;
- relative ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima del periodo di retroattività;
- che siano connesse e/o conseguenti a Fatti Noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione le Richieste di Risarcimento:

- relative ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento di attività per le quali l'Assicurato e/o il Personale Dipendente e/o il Personale Convenzionato e/o il Personale in regime Libero Professionale sia privo dell'abilitazione e/o autorizzazione all'esercizio dell'attività e/o professione previste dalla normativa vigente in materia;
- derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze e molestie o abusi sessuali, morali o psicofisici, tra cui il c.d. mobbing.

## MASSIMALE

A parziale deroga dell'art. 47, lett. e), del Set Informativo Mod. DA12 - ED. 02/2021, i massimali riportati sulla scheda di polizza sono operanti per sinistro con il limite, per annualità assicurativa, pari a € 6.000.000,00 per anno e serie di sinistri.

## OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 83 del Set Informativo Mod. DA12 - ED. 02/2021, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza

## RECESSO PER SINISTRO

Con riferimento alle strutture oggetto del presente allegato, l'art. 105 s'intende abrogato e sostituito come segue:  Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente può recedere dall'Assicurazione mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.  La Società può recedere dal presente contratto assicurativo con le medesime modalità in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'Assicurato per più di un Sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.  In caso

E un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 130.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Mezza Brianza-Todi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086423 - P.I. n. 11259020131\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11/06/1979 - G.U. n. 195 del 18/07/1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051  
\*Per fatturazione Parita IVA n. 10516920763 (Gruppo IVA)

Distribuito da intermediari accreditati:



di recesso, al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso.

## VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Con riferimento alle strutture oggetto del presente allegato, l'ultimo comma dell'art. 56 e l'art. 59 s'intendono abrogati e sostituiti come segue:  In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponde per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali ai sensi degli articoli 2055 c.c. e 1916 c.c.

Il Contraente .....

Ai sensi e per gli effetti del decreto attuativo 232/2023 pubblicato il 01/03/2024 e della Legge 24/2017 il Contraente dichiara di aver letto ed approvato la seguente clausola:

## ECCEZIONI OPPONIBILI

L'assicurazione, limitatamente alle attività sociosanitarie e/o sanitarie svolte dal Contraente, non opera per:

- i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
- per i fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall'articolo 5 del decreto attuativo 232/2023;
- le limitazioni del contratto assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) ed r), con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge;
- il mancato pagamento del premio.

Il Contraente .....

Fermo il resto.



IL CONTRAENTE

*Albo Natanson*

ASSIMOCO S.p.A.

*[Signature]*

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.

E un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:



**NUMERO POLIZZA 2411400100371**  
**CONSENSO AL TRATTAMENTO**  
**DI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI**

L'interessato dichiara di aver ricevuto la **Nota Informativa sulla Privacy MOD D/V INF CONS 2016/679 (ED. 11/2021)** ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 descrivente i seguenti consensi espressi:

**Acconsento al trattamento dei Dati Personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali ("Marketing")**

Acconsento  NON Acconsento

**Mi oppongo alla personalizzazione delle comunicazioni promozionali a me destinate (opposizione a trattamenti di profilazione svolti sulla base del legittimo interesse)**

Sì, mi oppongo  NO, non mi oppongo

**Aderisco all'invio della documentazione Precontrattuale**

Acconsento  NON Acconsento

L'interessato dichiara di aver ricevuto la **Informativa Privacy Area Clienti MOD D/V INF CLIENTI 2016/679 (ED. 10/2023)** ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 descrivente i seguenti consensi espressi:

**Richiedo di essere iscritto all'Area Cliente**

Acconsento  NON Acconsento

**Aderisco alla Dematerializzazione delle comunicazioni in corso di contratto**

Acconsento  NON Acconsento

Luogo e data:  
COMO, 18/12/2025

Codice fiscale (o Partita IVA):  
**83000810198**

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato:  
**FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARI**



Firma  
Se minore o incapace firma nell'esercizio la potestà genitoriale del tutore

<sup>[1]</sup> Come dettagliato nell'informativa privacy (vd. Trattamento per finalità assicurative), il rilascio del Suo consenso per tale trattamento risulta necessario per la conclusione della polizza assicurativa. In caso contrario, qualora non volesse rilasciare tale consenso, non sarà possibile concludere la suddetta polizza.

**Assimoco**  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leon - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it \*Per fatturazione: Partita IVA n. 10514930965 (Gruppo Vita)  
Assimoco S.p.A.  
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - PI n. 11259020151\*  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 135 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

**Assimoco**  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA **vita**

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.  
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - PI n. 11259010152\*  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00067  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

COD.AG. ABI/CAB	SUB	PROD	AGENZIA	NUMERO POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N.
241 /			<b>B.F.B. ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE &amp; C. S.A.S.</b>	2411400100371	

DICHIARANTE <b>FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITÀ CASA DI RIPOSO ONLUS</b>	PARTITA IVA/COD.F. <b>83000810198</b>
DOMICILIO <b>VIA GUGLIELMO MARCONI, 1 26011 CASALBUTTANO ED UNITI CR</b>	

## QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

Domande della società	Risposte - dichiarazioni dell'assicurato
Ritieni che la proposta assicurativa sia adeguata a garantire il patrimonio - incendiandosi per tale i beni immobili e/o i beni mobili personali - del vostro Ente (Cooperativa, Associazione, Bottega, Azienda) dalle pretese di risarcimento avanzate da un terzo, in conseguenza di un danno provocato nell'esercizio dell'attività svolta dall'Ente stesso?	Si - E' adeguato
Ritieni che la proposta assicurativa sia adeguata a proteggere l'Ente in tutti i momenti e le fasi dell'attività assicurata in polizza?	Si - E' adeguato
Ritieni che la proposta assicurativa sia adeguata a proteggere l'Ente in conseguenza dei danni provocati dal personale dipendente/non dipendente e/o dai volontari che partecipano all'attività assicurata in polizza (considerando che gli stessi si intendono terzi tra loro)?	Si - E' adeguato
Ritieni che la proposta assicurativa sia adeguata e conforme, in base alle capacità economiche dell'Ente, all'esborso economico al quale la sua stipulazione lo impegna?	Si - E' adeguato
Ritieni che le garanzie ed i massimali assicurati e di cui sei stato informato prima della sottoscrizione del contratto, siano adeguati e conformi alle vostre attese e/o necessità?	Si - E' adeguato
Nella polizza RC dell'Economia Solidale sono previsti alcuni limiti di indennizzo, esclusioni, franchigie e scoperti, per particolari tipologie di eventi dannosi, come meglio specificato nelle Condizioni di Polizza. Ritieni comunque questa polizza adeguata alle tue esigenze?	Si - E' adeguato
Ritieni che le franchigie e/o gli scoperti previste dal contratto - i cui importi sono a vostro totale carico - ti siano stati adeguatamente illustrati e spiegati prima della stipulazione del contratto stesso?	Si - E' adeguato
Sei consapevole che il massimale per la garanzia base Responsabilità Civile verso Terzi e i massimali per le garanzie aggiuntive da voi prescelte sono costituiti da un importo monetario predefinito e che tali importi rappresentano il massimo esborso erogato dalla Società? Ritieni tali importi adeguati e conformi alle vostre attese e/o necessità?	Si - E' adeguato

Il contratto risulta adeguato alle esigenze assicurative e previdenziali del Dichiarante sulla base delle informazioni da Lui fornite.

Fermo il resto.

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leon - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legaimail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760508 - R.E.A. n. 1084823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
 Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
 Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051  
 \*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

COD. AG 241  
NUMERO POLIZZA 2411400100371

AGENZIA **B.F.B. ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE & C. S.A.S.**

SOTTOSCRITTORE **FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITÀ CASA  
DI RIPOSO ONLUS** PARTITA IVA/COD.F. **83000810198**  
DOMICILIO **VIA GUGLIELMO MARCONI, 1 26011 CASALBUTTANO ED UNITI CR**

La informiamo che i suoi dati personali in qualità di contraente e/o assicurato saranno raccolti al fine di adempiere alle disposizioni normative in vigore (Regolamento UE 2016/679, art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni Private e art.58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 come aggiornato dal Provvedimento IVASS n.97/2020) che obbligano Assimoco e i propri intermediari a "proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze del contraente e/o assicurato" e, a tal fine, ad acquisire dal contraente nella fase precontrattuale "notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato".

Le informazioni rilasciate nel contesto di tale questionario vengono analizzate e trattate con strumenti automatizzati al solo fine di adempiere all'obbligo di proporre contratti assicurativi coerenti con le sue caratteristiche, richieste ed esigenze. In ogni caso, si precisa che tale trattamento non comporta le decisioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero "decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producono effetti giuridici che La riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona".

Il trattamento dei suoi dati personali per tale finalità si fonda sull'art. 6.1.b) del Regolamento UE 2016/679 ("[...] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso") e sull'art. 6.1.c) del Regolamento UE 2016/679 ("[...] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"), in quanto il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali e per adempiere ad un obbligo di legge a cui sono soggetti Assimoco ed i propri intermediari. Il conferimento dei suoi dati personali per tale finalità risulta, infatti, necessario per poterle erogare i servizi e/o i prodotti assicurativi coerenti con le sue caratteristiche, richieste ed esigenze secondo le modalità previste dalla menzionata normativa in materia assicurativa.

Le confermiamo che i dati personali da lei conferiti compilando tale documento non verranno utilizzati per ulteriori finalità; a titolo esemplificativo, essi non verranno utilizzati per finalità di marketing, né per inviarle comunicazioni promozionali personalizzate ("profilazione").

I suoi dati personali saranno conservati da Assimoco per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto in ossequio a quanto previsto dall'art. 67, comma 1 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Per ogni ulteriore informazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si rimanda all'informativa privacy già fornita, che si intende qui integralmente richiamata.

## SCHEDA CLIENTE - PERSONA GIURIDICA

Domande su richieste ed esigenze assicurative	Risposte – dichiarazioni del Cliente
Fatturato totale annuo	MEDIE DIMENSIONI (FATTURATO MAGGIORE DI 10 E FINO A 50 MLN EURO)
Categoria Cliente	ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da intermediari accreditati:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00951

Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

## QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE

Domande su richieste ed esigenze assicurative	Risposte – dichiarazioni del Cliente
Ha necessità di tutelare delle persone (incluso se stesso)?	NO
Ha necessità di tutelare il rispetto di impegni finanziari futuri e/o il suo reddito?	NO
Ha necessità di accantonare risorse economiche sufficienti per i suoi eredi e in modo che possano venirne facilmente in possesso?	NO
Ha necessità di diversificare i suoi investimenti?	NO
Ha necessità di mettere economicamente al sicuro la casa/impresa nel caso accada qualche imprevisto?	✓ Sì, in considerazione della mia attività di impresa
Ha previsto di tutelarsi nel caso in cui non potesse lavorare per un problema di natura fisica?	NO
Ha la necessità di tutelare animali domestici di sua proprietà?	NO

Con riferimento alle famiglie di prodotti assicurativi individuate nel presente questionario, viene evidenziato l'interesse del Cliente nel sottoscrivere un prodotto / nell'effettuare un'operazione all'interno della famiglia **PROTEZIONE PMI**.

Al fine di identificare correttamente il contratto assicurativo / l'operazione coerente con le richieste e le esigenze assicurative del Cliente, si riportano di seguito le ulteriori informazioni raccolte coerentemente alla famiglia di prodotti assicurativi selezionata.

VIA GUGLIELMO MARCONI, 1 - 26011 CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - IT	Risposte - dichiarazioni del Cliente
Quali sono le sue esigenze assicurative?	Copertura danni ai beni aziendali Copertura danni alle persone ✓ Copertura danni verso terzi Tutela legale
Quale è la dimensione della sua impresa in termini di numero di addetti?	Media (50 < addetti <= 250)
Quale è la dimensione della sua impresa in termini di fatturato?	Medie dimensioni (fatturato maggiore di 10 e fino a 50 mln euro)

Il prodotto **RC ECONOMIA SOLIDALE 2020** e il relativo contratto / l'operazione oggetto di valutazione risultano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del Cliente sulla base delle informazioni da Lui fornite e della valutazione effettuata dall'Intermediario.

Si ricorda, inoltre, che la polizza oggetto di valutazione prevede massimali/somme assicurate per ciascuna garanzia, nonché limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e periodi di carenza, che sono riportati nella documentazione precontrattuale e che si invita a leggere con attenzione al fine di verificarne la corrispondenza con le esigenze ed aspettative.

Luogo e data: COMO, 18/12/2025

E un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - PI n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11/06/1979 - G.U. n. 195 del 18/07/1979  
 Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051  
 \*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Distribuito da intermediari accreditati:



**N° Proposta / Polizza : 2411400100371**

**DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

ai sensi dell'articolo 56 comma 8 del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018

Il cliente dichiara di aver ricevuto/ di aver richiesto e ottenuto di ricevere via e-mail i documenti di seguito menzionati:

- La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
- il Modello Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi;
- la nota Informativa sulla privacy;

18/12/2025  
(Data)

  
*Alfo Redauni*  
(firma del Cliente/Contraente)

---

# Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

---

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su [www.nbb.be](http://www.nbb.be). Sito web: [www.lloydseurope.com](http://www.lloydseurope.com). E-mail: [lloydseurope.info@lloyds.com](mailto:lloydseurope.info@lloyds.com).

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.  
E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com). Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: A4000059988-LB

Tipo di contratto: Responsabilità Civile Professionale

Nome del prodotto: Vedi Scheda di Copertura

Versione del testo della polizza: 04.2021

**Indice**

Scheda .....	3
Scheda .....	11
Condizioni Particolari .....	12
<b>Termini e condizioni generali del Contratto</b>	
- Dichiarazione precontrattuale .....	29
- Clausola di mancato pagamento del premio .....	29
- Informativa sulla Privacy .....	30
- Reclami .....	32

**SCHEDA**

Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano  
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259  
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963  
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

**LLOYD'S**

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	101469 LUM	NES 1747	B1747240650 B1747240650

24 apr 2024 / 17

Numero del certificato  
**A4000059988-LB**

Nome commerciale del prodotto assicurativo:	Vedi Scheda di Copertura
---------------------------------------------	--------------------------

Nome del Contraente:	Fondazione Ospedale della Carita' - Onlus
Indirizzo, codice postale e città:	Via Marconi, 1 26011 Casalbuttano ed Uniti - CR (IT)
P. IVA:	00871140190
Codice fiscale:	00871140190
Assicurato:	(Vedi testo di polizza)

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso  
Dalle 24:00 del 31/12/2024 alle 24:00 del 31/12/2025 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)  
Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 14/01/2025

Oggetto o rischio assicurato:	Art. 1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
Massimo indennizzo o somma assicurata:	Vedi Scheda di Copertura
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	Vedi Scheda di Copertura
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	(Vedi testo di polizza)

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,215 D&O	1.711,50	169,89	1.881,39	418,61	2.300,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.711,50</b>	<b>169,89</b>	<b>1.881,39</b>	<b>418,61</b>	<b>2.300,00</b>

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
31/12/2024	1.711,50	169,89	1.881,39	418,61	2.300,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio: -

**SCHEDA****LLOYD'S**

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

**Coverholder:**

Denominazione legale:	+SIMPLE ITALIA AGENCY
Indirizzo, codice postale e città:	Viale Sarca 336-F edificio 16 - 20126 Milano MI
Numero di telefono:	02 37902070
Indirizzo e-mail:	plussimpleagency@pec.it
Numero di registrazione IVASS	A000575721

**Contatti:**

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	sinistri@plussimple.com
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	Contattare il broker indicato in scheda di polizza o il Coverholder

**Data**

14 gennaio 2025

**Firmato elettronicamente da**

  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Diana Santin  
Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A o di un Procuratore di quest'ultima.

**Firma del Contraente****Data**

\_\_\_\_\_

 Firmato da 

**Quietanza del premio**

NESIOS SRL

..... ha ricevuto l'importo di EURO 2.300,00 ..... a titolo di premio,  
in data 27/12/2024 .....

**Data**

\_\_\_\_\_

**Firmato da**

Firmato digitalmente da GIANLUCA  
AIELLO  
ND: c=IT, sn=AIELLO,  
givenName=GIANLUCA,  
serialNumber=TINIT-  
LCA01C70S26L424B, cn=GIANLUCA  
AIELLO,  
dnQualifier=WSREF-65874284773318  
Data: 2025.01.16 16:32:22 +01'00'

**GIANLUCA  
AIELLO**

**Scheda di copertura:**

1.	Data del questionario proposta	<b>20.12.2024</b>
2.	Nome e indirizzo della Società Contraente:	<b>Fondazione Ospedale della Carità - Onlus</b> Via Marconi, 1 – 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR)
3.	Periodo di assicurazione corrente: dalle ore <b>24.00</b> del alle ore <b>24.00</b> del	<b>31.12.2024</b> <b>31.12.2025</b>
4.	Massimale assicurato:	<b>€ 1.000.000</b> per sinistro ed in aggregato annuo
5.	Franchigia:	<b>Non prevista; ad eccezione della Copertura della Società ai sensi dell'Art. 1 delle Condizioni Speciali</b>
6.	Retroattività:	<b>Illimitata</b>
7.	Società Controllate: Società Partecipate:	Come previsto dall'Art. 5 delle Condizioni Particolari Non previste
8.	Condizioni Speciali:	
	<b>Art. 1) Copertura della Società</b>	Operante
	<b>Art. 2) Responsabilità per cariche esterne</b>	Non operante
	<b>Art. 3) Costi di difesa in caso di inquinamento</b>	Non operante
	<b>Art. 4) Periodo di osservazione</b>	I. 12 mesi @ 50% del premio lordo annuo di polizza II. 24 mesi @ 75% del premio lordo annuo di polizza III. 36 mesi @ 100% del premio lordo annuo di polizza IV. 48 mesi @ 125% del premio lordo annuo di polizza V. 60 mesi @ 150% del premio lordo annuo di polizza
	<b>Art. 5) Amministratori cessati per fine mandato</b>	Operante
	<b>Art. 6) Azionista di maggioranza</b>	Non operante
	<b>Art. 7) Esclusione insolvenza</b>	Non operante
	<b>Art. 8) Costi di pubblicità</b>	Non operante
9.	Limite territoriale:	<b>MONDO INTERO (escluso USA &amp; Canada)</b>
10.	Premio lordo annuo:	<b>€ 2.300#</b>
11.	Intermediario Assicurativo	<b>Nesios Srl</b>

**Esclusione sempre operante**

Reclami e/o Sinistri e/o circostanze derivanti da, basati su o attribuibili a, l'effettivo o presunto:

1. mancata messa in atto di adeguati piani di continuità operativa per far fronte al covid-19;
2. mancata risposta alla crisi del covid-19 in conformità con le linee guida del governo o di altre autorità pubbliche;
3. omissione di divulgare o divulgare adeguatamente l'impatto potenziale o effettivo di covid-19 sulle prestazioni aziendali o finanziarie della società; o
4. mancata protezione dei dipendenti o dei clienti dell'assicurato dall'infezione o dalla trasmissione di covid-19.

Ai fini di questa esclusione sono aggiunte le seguenti definizioni:

Covid-19 indica la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra malattia causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (precedentemente nota come 2019-nCoV), o qualsiasi malattia causata da qualsiasi mutazione o variazione della SARS -CoV 2.

**Data**



**Il Contraente**

*Georgina Rossi*

## POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI ED ALTRI ESPONENTI AZIENDALI

### DEFINIZIONI

Le parti attribuiscono alle seguenti espressioni, convenendo che laddove è indicato il singolare dovrà considerarsi ricompreso il plurale e così ove indicato il maschile sarà da intendersi ricompreso il femminile, il significato rispettivamente indicato a lato:

#### Assicurato

qualsiasi persona fisica che, ai sensi delle condizioni di **Polizza**, sia stata in passato, sia al presente o possa essere in futuro titolare di una delle seguenti cariche per la **Contraente** e **Società Controllate**:

- (a) Amministratore e/o Membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Sindaco e/o Membro del Collegio Sindacale, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, Revisore Contabile Interno, Dirigente o Dipendente con funzioni manageriali o di supervisione, Dipendente limitatamente a controversie relative al lavoro dipendente e/o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche di una Società costituita in Italia;
- (b) qualsiasi persona fisica, dipendente della **Società**, riconosciuta responsabile come Direttore Finanziario;
- (c) Membro dell'Organismo di Vigilanza, istituito dalla **Società** in attuazione del D.lgs. 231/2001;
- (d) Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, Data Protection Officer ai sensi del Regolamento UE nr. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e ss.mm.ii, nel caso in cui l'**Atto Illecito** a lui riferibile riguardi l'esercizio delle sue mansioni manageriali e di supervisione;
- (e) Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, nel caso in cui l'**Atto Illecito** a lui riferibile riguardi l'esercizio delle sue mansioni manageriali e di supervisione;
- (f) qualsiasi persona fisica che possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario,
- (g) qualsiasi persona fisica che possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di rappresentante legale e tutore in caso di morte, incapacità ed insolvenza del soggetto assicurato;
- (h) Coniugi legali del soggetto assicurato ma unicamente per quanto riguarda eventuali richieste di risarcimento contro tali coniugi in virtù:
  - i. del loro status di soggetto assicurato ovvero
  - ii. della detenzione da parte del coniuge stesso della proprietà o di un interesse qualificato nella proprietà contro la quale il ricorrente avanza le sue pretese di risarcimento per **Atto Illecito** e/o **Circostanze** del soggetto assicurato nell'esecuzione delle proprie funzioni di Amministratore

Non rientrano nella definizione di **Assicurato**:

- o Revisore Contabile Esterno / External Auditor
- o Liquidatore
- o Curatore
- o Commissario
- o Amministratore Giudiziario

della **Società**

**Assicuratore**

Lloyd's Insurance Company S.A.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione

<b>Atto Illecito</b>	qualsiasi azione, omissione che sia stata compiuta dall' <b>Assicurato</b> , individualmente o collegialmente. <b>La copertura opera anche per il caso di colpa grave del soggetto assicurato</b> , in deroga a quanto disposto dall' art. 1900 C.C. 1° comma. Più <b>Atti Illeciti</b> continuativi o reiterati o che siano legati fra loro da un rapporto causale costituiranno un singolo <b>Atto Illecito</b>
<b>Circostanza</b>	Qualsiasi atto, fatto, errore commesso e/o presumibilmente conosciuto dall' <b>Assicurato</b> che possa ragionevolmente dar luogo ad un <b>Reclamo e/o Sinistro</b>
<b>Contraente</b>	la <b>Società</b> che stipula l' <b>Assicurazione</b> indicata nella <b>Scheda e Scheda di Copertura</b>
<b>Controversie relative al lavoro dipendente</b>	s'intende ogni reale o asserito: i) ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato; ii) dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente; iii) violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, oppure di accordi collettivi nazionali o integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente nonché eventuali discriminazioni nel lavoro dipendente; iv) molestie sessuali o di altro tipo sul luogo di lavoro; v) privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell'impiego o nell'anzianità; vi) ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro; vii) inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili in violazione al Regolamento UE nr. 2016/679; viii) azioni compiute in ritorsione per denunce sporte, nonché per altre attività tutelate per legge; ix) insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente; x) diffamazione; xi) procedimenti disciplinari in genere; xii) valutazione negligente
<b>Costi e Spese</b>	Tutti gli onorari e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute dall' <b>Assicurato</b> o per loro conto con il previo consenso scritto dell' <b>Assicuratore</b> : i) derivanti dall'esame e/o dalla difesa e/o dalla transazione di qualsiasi <b>Sinistro</b> e di qualsiasi ulteriore grado di giudizio; ii) derivanti di qualsiasi indagine, esame o altra procedura ufficiale disposta o commissionata da parte di Enti, Organi o Autorità ufficiali, autorizzati per legge a effettuare indagini negli affari della <b>Società</b> o del soggetto assicurato  Il termine " <b>Costi e Spese</b> " non comprenderà la retribuzione, le commissioni, il rimborso spese ed altri compensi dovuti al soggetto assicurato o ai dipendenti della <b>Società</b> . Ai termini dell'Art. 1917 del Codice Civile, l'importo rimborsabile a titolo di <b>Costi e Spese</b> è limitato ad un quarto del <b>Massimale</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> ed è pagabile in aggiunta ai <b>Massimali di Polizza</b> e senza applicazione di alcuna <b>Franchigia</b>
<b>Coverholder dei Lloyd's</b>	Intermediario, indicato nella <b>Scheda</b> , che riceve la delega dall' <b>Assicuratore</b> nel sottoscrivere e stipulare contratti assicurativi; nonché l'incasso dei <b>Premi di Polizza</b> .
<b>Danno</b>	Il pregiudizio economico conseguente da <b>Atti Illeciti e/o Circostanze</b> commesse involontariamente dall' <b>Assicurato</b> nell'espletamento delle sue funzioni. Il <b>Danno</b> non comprende multe, sanzioni di ogni genere e danni di natura punitiva e esemplare inflitta direttamente all' <b>Assicurato</b>
<b>Danno Materiale</b>	Il pregiudizio economico subito da <b>Terzi</b> conseguente a danneggiamento di cose, animali, lesioni personali e morte
<b>Denuncia</b>	La notifica inviata dall' <b>Assicurato</b> all' <b>Assicuratore</b> al verificarsi di un <b>Reclamo e/o Sinistro</b> nei termini e modi stabiliti in <b>Polizza</b>
<b>Franchigia</b>	La parte di <b>Danno</b> fissa e certa che, al momento del pagamento del <b>Danno</b> , viene detratta dall' <b>Indennizzo</b> e resta a carico dell' <b>Assicurato</b>

<b>Intermediario Assicurativo</b>	Colui che è iscritto al registro unico degli intermediari (ai sensi dell'Art. 109 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 209/2005), e a cui il <b>Contraente</b> abbia affidato la gestione del contratto, indicato nella <b>Scheda di Copertura</b>
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli <b>Intermediari Assicurativi</b> (Agenti / Brokers) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
<b>Indennizzo</b>	La somma eventualmente dovuta dall' <b>Assicuratore</b> in caso di <b>Sinistro</b> coperto ai termini di <b>Polizza</b>
<b>Massimale / Limite di Indennizzo</b>	Massima esposizione dovuta dall' <b>Assicuratore</b> per ogni <b>Sinistro</b> ed in aggregato annuo
<b>Perdita Patrimoniale</b>	Il pregiudizio economico, subito da <b>Terzi</b> , che non sia conseguenza di <b>Danno Materiale</b> .
<b>Periodo dell'Assicurazione</b>	Il periodo che intercorre dalla data di decorrenza alla data di scadenza indicata nella <b>Scheda</b> e <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Periodo di osservazione</b>	Si intende il periodo di tempo aggiuntivo, se espressamente richiamato nella <b>Scheda di Copertura</b> , durante il quale l' <b>Assicurato</b> può comunicare un <b>Reclamo</b> e/o <b>Sinistro</b> derivante da <b>Atti Illeciti</b> e/o <b>Circostanze</b> commessi durante il <b>Periodo dell'Assicurazione</b>
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l' <b>Assicurazione</b>
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal <b>Contraente</b> all' <b>Assicuratore</b>
<b>Questionario proposta</b>	Il documento, facente parte della presente <b>Polizza</b> , che contiene tutte le informazioni necessarie per la valutazione del <b>Rischio</b> .
<b>Reclamo</b>	Qualsiasi comunicazione (anche verbale) con la quale un <b>Terzo</b> manifesti all' <b>Assicurato</b> l'intenzione di ritenerlo responsabile per <b>Danni</b> in conseguenza di un fatto colposo, di un <b>Atto Illecito</b> e/o <b>Circostanza</b> attribuiti all' <b>Assicurato</b> stesso.
<b>Responsabilità Civile</b>	La responsabilità che possa gravare sull' <b>Assicurato</b> in funzione dell'esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività in conformità all'Art. 2043 e successivi del c.c. e dell'Art. 28 della Costituzione, per <b>Perdite Patrimoniali</b> cagionate a <b>Terzi</b>
<b>Retroattività</b>	Il periodo di tempo antecedente al <b>Periodo dell'Assicurazione</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b>
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il <b>Sinistro</b> e l'entità dei <b>Danni</b> che possano derivarne
<b>Scheda e Scheda di Copertura</b>	documenti facenti parte del Contratto d'Assicurazione che contengono i dati del <b>Contraente</b> , il Periodo di Assicurazione, il Premio, il Massimale, i sotto limiti, condizioni speciali, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione
<b>Scoperto</b>	la percentuale che, applicata all'importo indennizzabile del <b>Danno</b> , viene detratta dallo stesso e resta a carico dell' <b>Assicurato</b>
<b>Sinistro</b>	La formale richiesta di risarcimento <b>Danni</b> o la notifica dell'atto introduttivo o l'azione di risarcimento <b>Danno</b> con la quale il <b>Terzo</b> ritiene l' <b>Assicurato</b> responsabile dei <b>Danni</b> subiti
<b>Società</b>	i) il <b>Contraente</b> indicato nella <b>Scheda</b> e <b>Scheda di Copertura</b> e/o ii) tutte le <b>Società Controllate</b>
<b>Società Controllata</b>	le cui azioni e/o quote sono possedute dal <b>Contraente</b> , ai sensi dell'Art. 2359 del cc, prima della data di decorrenza del <b>Periodo dell'Assicurazione</b>
<b>Sostanze inquinanti</b>	Qualsiasi sostanza irritante o contaminante, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti

**Sotto limite di Indennizzo**

parte del Limite di Indennizzo/Massimale che rappresenta la massima esposizione dell'**Assicuratore** per quella specifica garanzia

**Terzo**

Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'**Assicurato** e **Contraente**, con esclusione dei contitolari e associati dell'**Assicurato**, dei rispettivi coniugi, figli, e degli altri parenti o affini con essi conviventi, ai sensi del codice civile

\* \* \* \* \*

## AVVERTENZE

**Premesso** che la **Società**, riportata nella **Scheda e Scheda di Copertura**, (e d'ora innanzi indicate con il termine "**Contraente**") abbia fatto pervenire all'**Assicuratore** della presente **Polizza** il **Questionario Proposta**, recante la data indicata nella **Scheda e/o Scheda di Copertura**, e contenente le informazioni necessarie e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa **Polizza** e sono da considerarsi come parte integrante della stessa.

**Forma dell'Assicurazione.** L'**Assicurazione** è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i **Reclami e/o Sinistri** fatti per la prima volta contro l'**Assicurato** durante il **Periodo dell'Assicurazione** e da lui denunciati all'**Assicuratore** durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posti in essere dalla data di **Retroattività** convenuta.

Terminato il **Periodo dell'Assicurazione**, cessano gli obblighi dell'**Assicuratore** e nessuna denuncia potrà essere accolta.

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall'**Assicurato e/o dal Contraente** nel **Questionario Proposta** (e relativi allegati) formano la base della presente **Polizza** e ne fanno parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti.

L'**Assicuratore** determina il **Premio** in base alle dichiarazioni dell'**Assicurato e/o del Contraente**, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del **Rischio** da parte dell'**Assicuratore**.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato e/o del Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **Rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

### Art. 2 - Altre Assicurazioni

Qualora esistano altre **Assicurazioni**, da chiunque contratte, stipulate anteriormente a coprire il medesimo **Rischio** e le medesime responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, questa **Polizza** opererà a secondo **Rischio** e cioè per quella parte dell'ammontare dei **Danni** e delle spese che eccederà il **Limite di Indennizzo** previsto da tali altre **Assicurazioni**, mentre opererà a primo **Rischio** per le tutte le garanzie non previste da tali altre **Assicurazioni** ma prestate dalla presente **Polizza**, fino alla concorrenza massima del **Limite di Indennizzo** indicato nella **Scheda di copertura**. Fermo la **Franchigia** a carico dell'**Assicurato**.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1910 del c.c., l'**Assicurato e/o Contraente** sono esonerati dalla comunicazione preventiva all'**Assicuratore** dell'esistenza di altre **Assicurazioni** per i medesimi **Rischi**, fermo l'**obbligo di darne avviso in caso di Sinistro**.

### Art. 3 – Pagamento del Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati dal **Contraente** all'**Intermediario**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza (Art. 1901 c.c.).

Il **Premio di Assicurazione** si riferisce all'intero **Periodo dell'Assicurazione** specificato nella **Scheda e/o Scheda di Copertura**.

Il **Contraente** è in ogni caso tenuto al pagamento del **Premio** per intero e, in caso di **Sinistro**, è facoltà dell'**Assicuratore** chiedere l'anticipato pagamento del **Premio** totale che sia stato frazionato in ratei.

### Art. 4 - Forma scritta

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente **Assicurazione** debbono essere provati per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del Rischio

Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il **Rischio**, l'**Assicurato e/o il Contraente** hanno l'obbligo di dare immediato avviso all'**Assicuratore** e si applicano le disposizioni dell'Art. 1898 del c.c.

L'omissione da parte dell'**Assicurato e/o del Contraente** di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare il **Rischio**, non pregiudicano il diritto all'**Indennizzo** del **Danno**, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto dell'**Assicuratore**, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un **Premio** maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del **Premio** con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di **Sinistro**, conguaglio

del **Premio** per l'intera annualità in corso). In caso di recesso l'**Assicuratore** rimborserà la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto. Si richiamano le disposizioni dell'Art. 1898 del c.c.

#### **Art. 6 - Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del **Rischio** tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'**Assicurazione** avrebbe portato alla pattuizione di un **Premio** minore, l'**Assicuratore** ridurrà proporzionalmente il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** ai sensi dell'Art. 1897 del c.c. e rinunciano al diritto di recesso.

#### **Art. 7 – Recesso dal contratto**

L'**Assicuratore** e il **Contraente** possono entrambi recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 (trenta) giorni computati dalla data di ricevimento della notifica.

In caso di recesso da parte dell'**Assicuratore**, lo stesso rimborserà la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **Rischio** non corso, pertanto dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del **Contratto di Assicurazione**.

#### **Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro (facoltà bilaterale)**

Dopo ogni **Sinistro**, denunciato ai termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, il **Contraente** e l'**Assicuratore** possono recedere dall'**Assicurazione** con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell'**Assicuratore**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di **Premio** imponibile relativa al periodo di **Rischio** non corso.

La riscossione del **Premio**, o rate di **Premio**, venuti a scadenza dopo il recesso per **Sinistro**, non potrà essere interpretata come rinuncia dell'**Assicuratore** a valersi della facoltà di recesso.

#### **Art. 9 - Durata dell'Assicurazione**

Per i casi in cui la legge o la **Polizza** si riferiscono al **Periodo dell'Assicurazione**, questa si intende della durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno, come specificato nella **Scheda** e **Scheda di Copertura**.

Per ciascun periodo di durata dell'**Assicurazione** viene stipulata una **Polizza** separata, pertanto ogni periodo di durata dell'**Assicurazione** è a sé stante e distinto tanto dal precedente che dal successivo.

La presente **Polizza** non è soggetta a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta salvo che non venga accordato un successivo **Periodo di Osservazione**, nel qual caso cesserà con lo scadere dell'estensione del **Periodo di Osservazione**.

#### **Art. 10 - Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

#### **Art. 11 - Rinvio alle Norme di Legge**

Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto si applica la legge Italiana.

#### **Art. 12 - Diritto di surrogazione**

Secondo quanto stabilito dall'art. 1916 del c.c., l'**Assicuratore** è surrogato fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'**Assicurato**, ad eccezione dei casi di dolo.

#### **Art. 13 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata (pec).

Per quanto riguarda le comunicazioni al **Contraente** e/o **Assicurato** devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'**Assicuratore**.

#### **Art. 14 - Clausola Intermediario Assicurativo**

Con la sottoscrizione della presente **Polizza** il **Contraente** dichiara di aver affidato incarico all'**Intermediario Assicurativo**, indicato nella **Scheda di copertura**, e di rappresentarlo ai fini della presente **Polizza**.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata all'**Intermediario Assicurativo** dall'**Assicuratore** si considererà come effettuata al **Contraente** e/o **Assicurato**;
- b) Ogni comunicazione effettuata dall'**Intermediario Assicurativo** all'**Assicuratore** si considererà come effettuata dal **Contraente** e/o **Assicurato** stesso.

Resta inteso che l'**Intermediario Assicurativo** gestirà in esclusiva per conto del **Contraente** il contratto, per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno dell'**Intermediario Assicurativo** e del **Contraente** a comunicare all'**Assicuratore** l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

**Art. 15 - Domande Giudiziali**

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dall'**Assicuratore** al Rappresentante Generale per l'Italia. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente **Assicurazione** dovrà essere proposta contro: "L'**Assicuratore**, che ha assunto il **Rischio** derivante dal **Contratto di Assicurazione** n°.....in persona del Rappresentante Generale per l'Italia.

**Art. 16 - Foro Competente**

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nel cui ambito di giurisdizione territoriale il **Contraente** ha sede.

**Art. 17 - Interpretazione della Polizza**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al **Contraente** e/o **Assicurato** su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

**Art. 18 - Validità Territoriale**

L'**Assicurazione** vale per i **Reclami** e/o **Sinistri** originati da **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dei Paesi sotto la loro giurisdizione, a condizione che le pretese dei danneggiati siano fatte valere in Italia e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano sottoposte alla giurisdizione italiana.

**Art. 19 - Richiesta Fraudolenta**

Qualora l'**Assicurato** e/o il **Contraente** avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, la presente **Polizza** sarà risolta automaticamente senza obbligo di restituire il **Premio** eventualmente già percepito e l'**Assicurato** perderà ogni diritto a qualsiasi **Indennizzo** ai sensi della presente **Polizza**.

**Art. 20 - Esclusioni**

La presente **Assicurazione** non copre i **Danni** direttamente o indirettamente dovuti o causati da, anche solo parzialmente:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali. La presente clausola esclude inoltre le perdite, i **Danni**, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o connessi a qualunque azione volta a tenere sotto controllo, prevenire o sopprimere in qualunque modo atti di terrorismo.
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane;
- dolo dell'**Assicurato** e/o **Contraente**;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- presenza e per gli effetti di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- circolazione su strade di uso pubblico o su aree private a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 209/2005 s.m.i, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili.

La presente **Assicurazione** non è operante per **Sinistri** derivante direttamente od indirettamente da:

- perdita di, alterazione o danneggiamento di,
- riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di:

computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, in conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del **Danno**.

Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa **Polizza** rimangono invariati.

\* \* \* \* \*

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

### Art. 1 – Disposizioni i in caso di Sinistro – Spese di Difesa

- a. L'Assicurato e/o Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi **Indennizzo**, dovranno darne avviso scritto all'Assicuratore appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quanto si è verificato uno dei seguenti eventi:
- i. **Sinistro**;
  - ii. qualsiasi **Reclamo** e/o **Circostanza** che possa dar luogo ad un **Sinistro**.

fornendo tutte le informazioni necessarie ed assistenza per la corretta valutazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ogni lettera, atto, avviso di garanzia, etc. o narrazione dei fatti, date, ubicazioni, ed identificazione delle persone coinvolte)

In caso di mancata comunicazione all'Assicuratore si applicano le disposizioni dell'Art. 1915 del Codice Civile.

- b. L'Assicuratore avrà diritto, ove ne faccia richiesta scritta all'Assicurato, di assumere direttamente la condotta della difesa in relazione a qualsiasi **Sinistro** nominando a tal fine, previa consultazione con l'Assicurato, avvocati e/o altri consulenti perché agiscano per loro conto.  
Qualora l'Assicuratore non intenda assumere direttamente la condotta della difesa in relazione ad un **Sinistro**, qualsiasi avvocato o altro consulente nominato dall'Assicurato dovrà essere preventivamente approvato dall'Assicuratore; in tal caso, l'Assicuratore avrà diritto di nominare avvocati o altri consulenti di loro scelta perché affianchino quelli nominati dall'Assicurato.
- c. L'Assicurato non ammetterà la propria responsabilità in relazione ai **Sinistri**, né concluderà o cercherà di concludere transazioni in ordine alle relative pretese o sosterrà **Costi e Spese** senza prima richiedere il consenso dell'Assicuratore. Nel caso in cui l'Assicuratore rifiuti di dare il proprio consenso, l'Assicurato e l'Assicuratore si incontreranno e negozieranno in buona fede con l'intento di raggiungere un accordo in ordine alla condotta della difesa e/o alla transazione, tenendo conto delle proprie rispettive posizioni.  
Qualora non si sia raggiunto un accordo entro 30 giorni dall'inizio delle trattative, l'Assicurato sarà libero di prendere tutte quelle iniziative che riterrà opportune fermo restando tuttavia che:
- i) sarà responsabile di qualunque **Danno** sofferto dall'Assicuratore in conseguenza delle iniziative in tal modo intraprese: e inoltre
  - ii) in caso di transazione conclusa dall'Assicurato, senza il consenso dell'Assicuratore, lo stesso sarà tenuto ad indennizzare l'Assicurato ai sensi della presente **Polizza** soltanto se e nella misura in cui la commissione di un **Atto Illecito** e l'importo del relativo **Sinistro** siano stati accettati dall'Assicuratore oppure siano stati accertati dal collegio arbitrale nominato ai sensi del punto e).
- d. L'Assicuratore non concluderà transazioni in relazione alle pretese di cui ad un **Sinistro** senza il consenso scritto dell'Assicurato; qualora quest'ultimo rifiuti di prestare il suo consenso ad una proposta di transazione sostenuta dall'Assicuratore e scelga invece di iniziare o proseguire un procedimento giudiziario in ordine al **Sinistro** in questione, la responsabilità dell'Assicuratore in relazione a tale **Sinistro** sarà limitata a quell'importo di transazione con il cui versamento la transazione avrebbe potuto concludersi, ivi compresi **Costi e Spese** sostenuti con il consenso dell'Assicuratore fino alla data del rifiuto di cui sopra, e comunque sempre nei limiti del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, oltre a **Costi e Spese**.
- e. Nel caso previsto nel punto c), ogni controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti, ad un collegio di tre arbitri (ai sensi dell'Art. 806 – 840 del Codice di Procedura Civile), di cui uno nominato dall'Assicurato, uno dall'Assicuratore ed il terzo dagli altri due arbitri. Qualora gli altri due arbitri non riescano ad accordarsi sulla nomina del terzo arbitro, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la **Società** nominerà il terzo arbitro. Il medesimo Presidente nominerà altresì un arbitro nel caso in cui una delle parti non vi abbia provveduto nel termine di 20 giorni da quando abbia ricevuto la richiesta dell'altra parte di provvedere a tale nomina. Ogni decisione adottata dalla maggioranza del collegio arbitrale sarà vincolante per le parti come se fosse un accordo transattivo stipulato dalle parti medesime. Allo scopo di facilitare il compito dell'arbitro, le parti si impegnano altresì a fornire allo stesso tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del **Massimale** di **Polizza** per il **Sinistro**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il **Massimale**, le spese sono ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così

come stabilito dall'art. 1917, comma 3 del c.c.

## **Art. 2 - Mandato al Perito dell'Assicurazione**

Il Perito dell'Assicurazione deve:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità di accadimento del **Sinistro**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avessero mutato il **Rischio** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'**Assicurato** e/o il **Contraente** abbia adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 2, 3 delle Condizioni Generali e Art. 1 delle Norme che regolano l'**Assicurazione** in caso di **Sinistro**
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del **Danno** e delle spese.

L'**Assicurato** e/o il **Contraente** devono fornire all'**Assicuratore** o al perito incaricato quelle informazioni e/o prove che l'**Assicuratore** ovvero il perito incaricato possano ragionevolmente richiedere.

## **Art. 3 - Pagamento dell'Indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il **Danno**, l'**Assicuratore** provvederà al pagamento dell'**Indennizzo** entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del **Danno**, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza.

## **Art. 4 - Mediazione per la conciliazione delle controversie**

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 28/2010 in materia di "Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il **Contraente** o l'**Assicurato** intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di Mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi - 20100 Milano, fax 02/63788850.

**Resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato e/o del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

## **Art. 5 – Sinistri in serie**

In caso di più **Sinistri**, causate da uno stesso **Atto Illecito** e/o **Circostanza**, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**. A tal fine, più **Sinistri** originati da uno stesso evento sono considerate come unico **Sinistro**, soggetto ad un'unica eventuale **Franchigia / Scoperto** ed a un unico **Massimale di Polizza**.

\* \* \* \* \*

## CONDIZIONI PARTICOLARI

**Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

Secondo i termini e condizioni stabilite della presente **Polizza**, l'**Assicuratore** si obbliga, entro il limite del **Massimale** e fatta salva la **Franchigia / Scoperto** applicabile, a:

- i. **Responsabilità Civile del soggetto assicurato**  
tenere indenne il soggetto assicurato, da qualsiasi **Denuncia** derivante da un **Reclamo** e/o **Sinistro** che siano state avanzate per la prima volta contro gli stessi e denunciate all'**Assicuratore** durante il **Periodo dell'Assicurazione**, a cagione di qualsiasi **Atto Illecito** e/o **Circostanza** commesso nell'esercizio delle loro funzioni (**includere le controversie relative al lavoro dipendente**, come da definizione), a meno che e nella misura in cui la **Società** abbia comunicato all'**Assicuratore** che:
  - i) la **Società** ha indennizzato o intende indennizzare il soggetto assicurato essendo ciò consentito dalla legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che
  - ii) La **Società** è tenuta ad indennizzare il soggetto assicurato ai sensi della legge o per effetto di disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli stessi;
  
- ii. **Rimborso delle somme pagate dalla Società**  
tenere indenne la **Società** da qualsiasi **Denuncia** derivante da un **Reclamo** e/o **Sinistro** che siano state avanzate per la prima volta contro il soggetto assicurato e denunciate all'**Assicuratore** durante il **Periodo dell'Assicurazione**, a cagione di qualsiasi **Atto Illecito** e/o **Circostanza** commesso dal soggetto assicurato nell'esercizio delle loro funzioni (**includere le controversie relative al lavoro dipendente**, come da definizione), ma soltanto se e nella misura in cui la **Società** abbia comunicato all'**Assicuratore** che:
  - i) la **Società** ha indennizzato o intende indennizzare il soggetto assicurato, essendo ciò consentito dalla legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che
  - ii) la **Società** è tenuta ad indennizzare il soggetto assicurato ai sensi della legge o per effetto di disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli stessi
  
- iii. **Indagini formali**  
anticipare all'**Assicurato** i **Costi e Spese** da essi ragionevolmente sostenuti in conseguenza di qualsiasi indagine, esame o altra procedura ufficiale disposta o commissionata da parte di Enti, Organi o Autorità ufficiali, autorizzati per legge a effettuare indagini negli affari della **Società** o del soggetto assicurato
  
- (d) **Costi e Spese**
  - i) anticipare **Costi e Spese** che siano stati sostenuti prima della definizione finale di qualsiasi **Sinistro** che rientri nell'ambito di applicazione dell'Art. 1 (a), salvo che tali **Costi e Spese** siano stati anticipati dalla **Società**;
  - ii) anticipare **Costi e Spese** che siano stati sostenuti prima della definizione finale di qualsiasi **Sinistro** che rientri nell'ambito di applicazione dell'Art. 1 (b).

I pagamenti anticipati di **Costi e Spese** di cui ai paragrafi sopra saranno rimborsati all'**Assicuratore** dall'**Assicurato** in via disgiunta tra loro, ciascuno secondo quanto di propria competenza se e nella misura in cui essi non abbiano diritto all'**Indennizzo** del **Sinistro** ai sensi della presente **Polizza**

**Art. 2 - Validità della Garanzia - Retroattività**

La presente **Assicurazione** tiene indenne l'**Assicurato** per i **Reclami** e/o **Sinistri** da esso ricevuti per la prima volta e notificati all'**Assicuratore** nel corso del periodo di vigenza della **Polizza** e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell'eventuale periodo di efficacia retroattiva indicato nella **Scheda di Copertura**.

La garanzia non opera per **Reclami** e/o **Sinistri** che risultano essere già noti all'**Assicurato** prima dell'inizio del **Periodo dell'Assicurazione** della presente **Polizza** o per quelli che si riferiscono ad **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** posti in essere antecedentemente alla data di effetto della garanzia di **Retroattività** della **Polizza**.

**Art. 3 - Massimali, Scoperti, Franchigie**

L'**Assicurazione** è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle condizioni stabilite della presente **Polizza** fino alla concorrenza complessiva del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** che rappresenta la massima esposizione per **Sinistro** e per anno dell'**Assicuratore** (capitali, interessi e spese legali), fatta salva la deduzione, per ciascun **Danno**, dell'eventuale **Franchigia / Scoperto** precisata nella **Scheda di Copertura**.

**Art. 4 - Acquisizione e fusione del Contraente**

Qualora durante il **Periodo dell'Assicurazione**:

- Il **Contraente** venga fuso per incorporazione in altre società od ente
- più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea sia ceduto ad un **Terzo** o lo stesso abbia diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- un **Terzo** acquisti più del 50 % del capitale sociale della **Società**,
- venga dichiarato il fallimento o la liquidazione del **Contraente** o venga nominato un commissario liquidatore

ogni **Indennizzo** relativo a **Sinistri** di cui alla presente **Polizza** sarà dovuto soltanto in relazione a quei **Sinistri** che sorgano da **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** commessi dall'**Assicurato**, individualmente o collegialmente, prima della data in cui i predetti mutamenti nella struttura della **Società** siano divenuti efficaci, a meno che l'**Assicuratore** sia stato informato anticipatamente e per iscritto, e abbiano confermato la validità della copertura anche successivamente a tale data e il **Contraente** abbia accettato i specifici termini, condizioni, esclusioni ed eventuale **Premio** aggiuntivo.

#### Art. 5 - Costituzione e/o acquisizione e cessazione di Società Controllate

La presente **Polizza** è estesa a coprire automaticamente le **Società Controllate** costituite o acquisite da parte del **Contraente** durante il **Periodo dell'Assicurazione** a condizione che la **Società Controllata** costituita o acquisita:

- non abbia sede legale in USA e Canada e nei Paesi sotto la loro giurisdizione;
- non sia quotata in borsa;
- non abbia un attivo totale superiore al 20% dell'attivo totale del **Contraente**;
- non presenti una situazione finanziaria patrimoniale negativa, comprese le ipotesi di commissariamento e liquidazione;
- non sia un istituto finanziario, banca, compagnia di assicurazione, fondo fiduciario, fondo pensione o in generale di qualsiasi Società che operano nel settore di credito o finanziario.

Nel caso in cui la **Società Controllata** costituita e/o acquisita rientri tra le opzioni sopra indicate il **Contraente** potrà chiedere comunque all'**Assicuratore** l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni idonee a valutare la nuova situazione di **Rischio** determinatasi. L'**Assicuratore** si riserva la facoltà di modificare termini, condizioni e **Premi** del contratto in essere qualora l'estensione di copertura sia concessa.

La copertura sarà valida unicamente per **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** commessi successivamente alla costituzione o acquisizione.

Se, durante il **Periodo dell'Assicurazione**, una **Società** cessa di essere una controllata la copertura rimarrà valida fino alla scadenza del contratto ma solo in relazione agli **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** commessi antecedentemente la data in cui detta **Società** abbia cessato di avere la qualifica di **Società Controllata**.

#### Art. 6 - Continuità di copertura (Continuous Cover)

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente **Polizza**, l'**Assicuratore** si impegna, subordinatamente ai termini e condizioni della presente **Polizza**, ad indennizzare l'**Assicurato** relativamente a qualsiasi **Sinistro** e/o **Reclamo**, avanzato contro l'**Assicurato** nel corso del **Periodo di Assicurazione**, anche se derivante da **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** che possano dare origine ad un **Sinistro** e/o **Reclamo**, già noti all'**Assicurato** prima della decorrenza della presente **Polizza** e che l'**Assicurato** non abbia denunciato in fase di assunzione del **Rischio**, a condizione che:

- i. dal momento in cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza per la prima volta degli **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** sopra specificati e fino al momento della notifica del **Sinistro** all'**Assicuratore**, l'**Assicurato** fosse ininterrottamente coperto da **Assicurazione** ai sensi di polizze per la **Responsabilità Civile** di amministratori ed altri esponenti aziendali e nella forma "CLAIMS MADE" sottoscritte dallo stesso **Assicuratore**;
- ii. l'inadempimento dell'obbligo di denunciare all'**Assicuratore** gli **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** non sia dovuto a dolo;
- iii. gli **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** sopra specificati non siano stati già denunciati su **Polizze** stipulate per i medesimi rischi coperti dalla presente copertura.

In relazione ai **Sinistri** e/o **Reclami** contemplati dal presente articolo verrà applicato a carico dell'**Assicurato** uno scoperto del 20% del **Danno** liquidabile, con un minimo del 150% della **Franchigia** più elevata tra quella indicata nella **Scheda di Copertura** della presente **Polizza** e quella indicata nella **Scheda di Copertura** della **Polizza** in corso nel momento in cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza dei suddetti **Atti Illeciti** e/o **Circostanze**.

#### Art. 7 - Esclusioni

L'**Assicurazione** non vale in relazione a **Sinistri** derivanti direttamente o indirettamente da o siano conseguenza di:

- (a) 1. Un **Atto Illecito** e/o **Circostanza** o
2. **Reclamo**:

- i. avvenuti prima dell'inizio del **Periodo dell'Assicurazione** e di cui l'**Assicurato** sapeva o poteva, ragionevolmente sapere, che avrebbe potuto dare origine ad un **Sinistro**, ad eccezione di quanto previsto dal precedente Art. 6
  - ii. già denunciati al precedente **Assicuratore**;
- (b) una condotta disonesta, fraudolenta o dolosa da parte dell'**Assicurato**.  
Fermo restando tuttavia che l'**Assicuratore** si impegna ad anticipare all'**Assicurato** i costi e le spese sostenute nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione a tale **Atto Illecito** o fino al riconoscimento mediante sentenza o il lodo arbitrale definitivo o ammissione scritta da parte dell'**Assicurato** di tale condotta;
  - (c) un qualsiasi utile o vantaggio o remunerazione percepita dall'**Assicurato** di cui non avevano diritto;
  - (d) errori o omissioni nello stipulare, gestire o far gestire, aggiornare o rinnovare **Polizze di Assicurazione del Contraente e di Società Controllate**;
  - (e) restituzione da parte del soggetto assicurato di qualsiasi remunerazione che sia stata corrisposta senza la previa approvazione della **Società** o dei soci della stessa, qualora la corresponsione in questione costituisca violazione delle disposizioni di qualsiasi legge applicabile;
  - (f) consulenze, dei servizi ed in generale dell'attività professionale della **Società** e/o **Società Controllate** e/o partecipate svolta nei confronti di **Terzi** e da quest'ultimi avanzate;
  - (g) di doveri dei fiduciari o di azioni/programmi di partecipazione azionaria o dei gestori di fondi pensione o piani/fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti;
  - (h) **Sinistri** avanzate da o per conto dell'**Assicurato** ad eccezione:
    - (i) dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dall'Art. 2393 e 2393-bis del c.c.;
    - (ii) delle controversie di lavoro avanzate da parte e per conto di dipendenti della **Società**
  - (i) effettiva o presunta lesione fisica, malattia infermità, danno morale (ad eccezione dei sinistri inerenti le "controversie relative al lavoro dipendente" come da definizione) o morte di qualsiasi persona o dal danneggiamento e la distruzione, effettivi o presunti di beni materiali;
  - (j) effettive o pretese infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, la presenza di muffa tossica o di amianto, o del mancato rispetto di leggi, regolamenti e di disposizioni emanate dalla **Pubblica Amministrazione** per la protezione dell'ambiente;
  - (k) imposte, multe, ammende, contributi previdenziali, contributi e fondi pensione, sanzioni amministrative e/o la condanna al risarcimento di **Danni** di natura punitiva ed esemplare inflitta direttamente all'**Assicurato** o qualsiasi **Sinistro** che ai sensi di qualsiasi legge applicabile non possa costituire oggetto di copertura assicurativa;
  - (l) **Atti Illeciti** e/o **Circostanze** commessi negli Stati Uniti d'America e in Canada e dei Paesi sotto la loro giurisdizione;
  - (m) **Atto Illecito** e/o **Circostanza** posto in essere antecedentemente alla data di **Retroattività** indicata nella **Scheda di Copertura**;
  - (n) un'offerta, emissione o vendita di titoli mobiliari emessi dalla **Società**. L'esclusione potrà essere derogata a condizioni da pattuire con l'**Assicuratore**;
  - (o) avanzata da un **Assicurato**, nel proprio personale interesse, nei confronti di un altro **Assicurato**;
  - (p) liti, pendenze, controversie, ispezioni e indagini in corso o antecedenti e conosciute alla data di decorrenza della **Polizza**.
  - (q) versamenti di denaro o altri beni, commissioni o benefici o vantaggi patrimoniali direttamente o indirettamente destinati a:
    - (i) funzionari o dipendenti dello Stato o di altri Enti Pubblici o di Società da questi controllate o partecipate;
    - (ii) partiti politici o a singoli esponenti e/o rappresentanti e/o a Società, Istituzioni o Enti anche indirettamente controllate o partecipate o a disposizione di detti soggetti o comunque effettuati a scopo politico sia in Italia che all'estero;
    - (iii) clienti della **Società** o a soggetti ad essi in qualche modo collegati (Agenti, Azionisti, Soci, Impiegati, etc);
 e quando anche detti versamenti fossero apparentemente riferiti a rapporti obbligatori esistenti e legittimi.
  - (r) attività svolte in merito a servizi finanziari (Istituti Finanziari e simili)
  - (s) qualsiasi **Atto Illecito**, **Circostanza** o situazione comunicata per iscritto su **Polizze** sostituite o rinnovate dalla presente
  - (t) violazioni certe o presunte, intenzionali o non intenzionali o infrazioni di qualsiasi brevetto, marchio, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale
  - (u) Cyber - per richieste di risarcimento conseguenti a, o derivanti da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, o da malfunzionamento o violazione del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti;
  - (v) **Sanzioni Internazionali** - L'**Assicuratore** non sarà tenuto a fornire copertura, non saranno obbligati ad indennizzare alcun **Sinistro** o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente **Contratto** nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale **Sinistro** o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'**Assicuratore**

a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.  
LMA 3100 15 settembre 2010

Qualora il **Contraente** eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- (w) direttamente o indirettamente derivanti da mala sanità medica, professionale o mancata assistenza medica o servizi professionali.

\* \* \* \* \*

## CONDIZIONI SPECIALI

**SE CONCORDATO ED ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA,  
L'ASSICURAZIONE PUO' ESSERE ESTESA ALLE SEGUENTI GARANZIE:****Art. 1 - Copertura della Società****1.1 - Responsabilità Civile extra contrattuale**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Società** da qualsiasi perdita derivante da un **Reclamo** e/o **Sinistro** derivante da un **Atto Illecito** e/o **Circostanza** della **Società** compreso in garanzia, inclusi i costi, oneri e spese.

Si precisa che la garanzia è limitata alla sola responsabilità extra contrattuale ed è prestata:

- con un limite per **Sinistro** e per anno pari ad un terzo del **Massimale** con un minimo di € 250.000
- con uno Scoperto del 10% dell'Indennizzo con un minimo di € 2.500

Ferme ed invariate le esclusioni previste dall'Art. 6 delle Condizioni Particolari, di seguito le specifiche esclusioni sempre operanti, applicabili alla presente garanzia:

**(a) Responsabilità contrattuale**

**Reclamo** e/o **Sinistro** derivante direttamente e/o indirettamente alla violazione di obblighi contrattuali della **Società**, fermo restando quanto previsto dall'Art. 1.2)

**(b) Concorrenza Sleale e tutela del consumatore**

**Reclamo** e/o **Sinistro** derivante direttamente e/o indirettamente alla violazione di leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore

**(c) Proprietà intellettuale**

**Reclamo** e/o **Sinistro** derivante direttamente o indirettamente alla violazione di diritti di proprietà intellettuale; a titolo esemplificativo e non esaustivo al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree di diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi.

**1.2 - Controversie relative al lavoro dipendente**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Società** da qualsiasi perdita derivante esclusivamente da una **Reclamo** e/o **Sinistro** per:

- Demansionamento
- Indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal 3° comma dell'Art. 18 della Legge 300/70, modificato dall'Art. 1 comma 42 lettera b) della Legge nr. 92/2012 e dal D.Lgs 23/2015

Si precisa che la garanzia è prestata:

- con un limite per **Sinistro** e per anno pari ad un terzo del **Massimale** con un minimo di € 250.000
- con uno **Scoperto** del 10% dell'Indennizzo con un minimo di € 5.000

**1.3 - Costi di difesa in caso di inquinamento**

Fermo ed invariato quanto previsto dall'Art. 6 'Esclusioni' lettera j) delle Condizioni Particolari l'Assicuratore terrà indenne la **Società** per **Costi e Spese** sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione ad **Atto Illecito** e/o **Circostanza** derivante da sostanze inquinanti.

La presente garanzia è prestata, nei limiti e non in aggiunta al **Massimale** assicurato e limitatamente a quei **Reclami** e/o **Sinistri** laddove è applicabile la giurisdizione italiana per fatti avvenuti sul territorio italiano, sino a concorrenza massima di EURO 50.000,00 per anno assicurativo.

**Art. 2 - Responsabilità per cariche esterne**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi persona fisica, che su espressa designazione del **Contraente**, ricopre la carica di soggetto assicurato (come da definizione 'Assicurato') presso **Società** diverse dal **Contraente** per i **Danni** derivanti da un **Sinistro** per qualsiasi **Atto Illecito** e/o **Circostanza** commesso da tale persona fisica.

Si conviene tuttavia che questa garanzia non si applichi a **Società** che:

- i) siano costituite e regolate secondo le leggi degli Stati Uniti e Canada, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione; oppure
- ii) abbiano propri titoli quotati in qualsiasi mercato azionario regolamentato o meno in qualsiasi paese del mondo; oppure
- iii) siano un Istituto finanziario

Qualsiasi copertura per cariche esterne sarà concessa specificamente per la parte eccedente l'**Indennizzo** o l'**Assicurazione** fornita dall'altra Società. Qualsiasi pagamento effettuato dall'**Assicuratore** a causa di un **Sinistro** nei confronti di un soggetto assicurato per la sua carica esterna, ridurrà il **Massimale** assicurato.

### Art. 3 - Costi di difesa in caso di inquinamento

Fermo ed invariato quanto previsto dall'Art. 6 'Esclusioni' lettera j) delle Condizioni Particolari l'**Assicuratore** terrà indenne l'**Assicurato** (ai sensi della definizione) per **Costi e Spese** sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione ad **Atto Illecito** e/o **Circostanza** derivante da sostanze inquinanti.

La presente garanzia è prestata, nei limiti del e non in aggiunta al **Massimale** assicurato e limitatamente a quei **Sinistri** laddove è applicabile la giurisdizione italiana per fatti avvenuti sul territorio italiano, sino a concorrenza massima di EURO 150.000 per anno assicurativo.

### Art. 4 - Periodo di Osservazione

Qualora la presente **Polizza** non venisse rinnovata alla scadenza del **Periodo dell'Assicurazione** o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** o dalla risoluzione per dolo, viene concesso automaticamente, nell'ambito della presente copertura, e senza sovrappremio, un **Periodo di Osservazione** di 30 giorni se non esercitato il previsto diritto di usufruire di altri **Periodi di Osservazione** successivi.

Il **Contraente** avrà la facoltà di avvalersi di un **Periodo di osservazione**, tale facoltà non potrà essere esercitata:

- se vi sia in corso un cambiamento di controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo cambiamento di direzione, cambiamento di gestione e cambiamento di amministrazione)
- in caso di ammissione della **Società** a procedure concorsuali, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa nonché di amministrazione straordinaria.

Ai fini dell'applicabilità della presente estensione:

- è condizione essenziale che ci sia richiesta scritta agli **Assicuratori**, entro 30 giorni dalla scadenza del **Periodo dell'Assicurazione**, e al pagamento del **Premio** aggiuntivo calcolato come segue:
  - I. 12 mesi: 50% del **Premio** annuo di **Polizza**
  - II. 24 mesi: 75% del **Premio** annuo di **Polizza**
  - III. 36 mesi: 100% del **Premio** annuo di **Polizza**
  - IV. 48 mesi: 125% del **Premio** annuo di **Polizza**
  - V. 60 mesi: 150% del **Premio** annuo di **Polizza**
- è condizione essenziale che il **Contraente** non rinnovi questa **Polizza** e che il relativo **Rischio**, o una parte rilevante dello stesso, non venga assicurato presso altri **Assicuratori**;
- la proposta dei termini di rinnovo da parte degli **Assicuratori** con condizioni anche differenti da quelle prestate dalla presente **Polizza**, costituisce volontà di rinnovo e pertanto non potrà essere concessa l'estensione del **Periodo di Osservazione** qualora il **Contraente** non rinnovi o rifiuti il rinnovo.

### Art. 5 - Amministratori cessati per fine mandato

Nel caso in cui la **Società** decidesse di:

- non rinnovare o sostituire la presente **Polizza** con un'altra **Polizza** a copertura del medesimo **Rischio**, emessa dall'**Assicuratore** o da qualsiasi altro **Assicuratore**,
- e
- non fosse scelto il **Periodo di osservazione**

verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della **Polizza** nel quale il soggetto assicurato, che durante il **Periodo dell'Assicurazione** e prima del mancato rinnovo della presente **Polizza**, sia cessato dalla sua funzione per motivi di pensionamento o naturale scadenza di mandato, potrà notificare all'**Assicuratore** eventuali **Reclami** e/o **Sinistri** avanzati contro di esso, per la prima volta nello stesso periodo, derivanti da e/o attribuibili ad un **Atto Illecito** e/o **Circostanza** commesso o presunto prima del pensionamento o naturale scadenza di mandato e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente **Polizza**.

Tale estensione viene prestata con un sotto limite pari al 25% del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** e non è operante qualora vi siano state operazioni di fusione o acquisizione come descritte all'Art. 4 delle Condizioni Particolari della presente **Polizza**.

#### Art. 6 - Azionista di maggioranza

Viene convenuto che la presente copertura sarà operante per **Reclami** e/o **Sinistri** avanzati da o nell'interesse di qualsiasi persona o entità che abbia il controllo superiore al 25% del capitale della **Società** unicamente quando tale persona o entità abbia approvato o ratificato fatti e/o atti che siano l'origine dell'**Atto Illecito** e/o **Circostanza** oggetto del **Reclamo** e/o **Sinistro**.

Nel caso di richiesta di inclusione dell'azionista di maggioranza sarà discrezione dell'**Assicuratore** di accettare e modificare termini, condizioni e premi del contratto in essere qualora l'estensione di copertura sia concessa.

#### Art. 7 - Esclusione insolvenza

Viene convenuto che la presente copertura non sarà operante per qualsiasi perdita derivante da **Reclami** e/o **Sinistri** connessa o derivante, direttamente o indirettamente, da situazioni di bancarotta, insolvenza, concordato o procedura fallimentare della Società.

#### Art. 8 - Costi di pubblicità

L'**Assicuratore** si impegna a rimborsare i costi sostenuti, dietro loro previo consenso scritto, da un soggetto assicurato anche per conto della **Società**, relativi ad una campagna pubblicitaria atta a ristabilire l'immagine della **Società** in seguito ad un avvenuto **Sinistro** che sia stato reso noto con qualunque mezzo.

La presente garanzia è prestata, nei limiti e non in aggiunta al **Massimale** assicurato, sino a concorrenza massima di EURO 200.000 per anno assicurativo.

Data

\_\_\_\_\_

Contraente



*[Handwritten signature]*

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito, richiamati:

**Avvertenze**

**Condizioni Generali:**

- Art. 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze
- Art. 2 - Altre Assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del Premio
- Art. 4 - Forma scritta
- Art. 5 - Aggravamento del Rischio
- Art. 6 - Diminuzione del Rischio
- Art. 7 - Recesso dal Contratto
- Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro (facoltà bilaterale)
- Art. 9 - Durata dell'Assicurazione
- Art. 10 - Oneri fiscali
- Art. 12 - Diritto di surrogazione
- Art. 14 - Clausola Intermediario Assicurativo
- Art. 15 - Domande giudiziali
- Art. 16 - Foro competente
- Art. 18 - Validità Territoriale
- Art. 19 - Richiesta fraudolenta
- Art. 20 - Esclusioni

**Norme che regolano l'Assicurazione in caso di Sinistro**

- Art. 1 - Disposizioni in caso di Sinistro – Costi di difesa
- Art. 2 - Mandato al Perito dell'Assicurazione
- Art. 3 - Pagamento dell'Indennizzo
- Art. 4 - Mediazione per la conciliazione delle controversie
- Art. 5 - Sinistri in serie

**Condizioni Particolari**

- Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2 - Validità della Garanzia – Retroattività
- Art. 3 - Massimali, Scoperti, Franchigie
- Art. 4 - Acquisizione e fusione del Contraente
- Art. 5 - Costituzione e/o acquisizione e cessazione di Società Controllate
- Art. 6 - Continuità di copertura (Continuous Cover)
- Art. 7 - Esclusioni

**Condizioni Speciali:**

- Art. 1 - Copertura della Società
- Art. 2 - Responsabilità per cariche esterne
- Art. 3 - Costi di difesa in caso di inquinamento
- Art. 4 - Periodo di Osservazione
- Art. 5 - Amministratori cessati per fine mandato
- Art. 6 - Azionista di maggioranza
- Art. 7 - Esclusione insolvenza
- Art. 8 - Costi di pubblicità

**Data**

\_\_\_\_\_

**Contraente**





## PROPOSTA DI RINNOVO LLOYD'S RC AMMINISTARTORI (D&O)

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del c.c.

Contratto nr.: A4000057914-LB  
Contraente: Fondazione Ospedale della Carita' - Onlus  
Indirizzo: Via Marconi, 1 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR)  
Partita IVA / Codice Fiscale: 00871140190

In caso di variazione dei dati anagrafici, Vi invitiamo ad indicarli qui di seguito:

.....  
.....

**IMPORTANTE!**

**IL PRESENTE MODULO HA VALIDITA' DI ORDINE FERMO DI COPERTURA, SE TUTTI I SEGUENTI  
PARAMETRI VENISSERO RISPETTATI.**

**IN CASO CONTRARIO SI INVITA A COMPILARE UN NUOVO QUESTIONARIO FORNENDO L'ULTIMO BILANCIO  
APPROVATO UNITAMENTE ALLA NOTA INTEGRATIVA**

- |                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Non è in liquidazione                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Non si sono verificate fusioni e/o acquisizioni                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Non sono in previsione fusioni e/o acquisizioni                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) Non è in stato di insolvenza o altra procedura concorsuale                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5) Non presenta un aumento o diminuzione del totale attivo superiore al 15%                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6) Non presenta una perdita (da ultimo bilancio approvato) superiore al 10 % del patrimonio netto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7) Non ci siano state acquisizioni di nuove Società Controllate e/o Società Collegate             | <input checked="" type="checkbox"/> |



**Dati finanziari della società relativi all'anno precedente rispetto all'ultimo bilancio approvato:**

	<b>Anno/Year: 2022</b>
<b>Totale attivo</b>	14.212.473
<b>Attivo Circolante</b>	7.054.435
<b>Debiti a breve termine</b>	1.169.665
<b>Debiti a lungo termine</b>	-
<b>Patrimonio Netto</b>	11.431.249
<b>Valore della produzione</b>	10.983.394
<b>Costi della produzione</b>	10.618.266
<b>Risultato d'esercizio</b>	365.007

**TERMINI DI RINNOVO:**

<b>Periodo di assicurazione</b>	Dalle ore 24.00 del 31.12.2024 Alle ore 24.00 del 31.12.2025
<b>Massimale assicurato</b>	€ 1.000.000 per sinistro ed in aggregato annuo
<b>Retroattività</b>	Illimitata
<b>Franchigia</b>	Non prevista; ad eccezione della Copertura della Società ai sensi dell'Art. 1 delle Condizioni Speciali
<b>Condizioni di polizza</b>	<i>Directors &amp; Officers_08.2020_Società Private</i>
<b>Condizioni Speciali</b>	Condizioni valide se espressamente concordate e richiamate <ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 1 - Copertura della Società Operante</li><li>• Art. 2 - Responsabilità per cariche esterne Non operante</li><li>• Art. 3 - Costi di difesa in caso di inquinamento Non operante</li><li>• Art. 4 - Periodo di osservazione<ul style="list-style-type: none"><li>12 mesi: 50% del <b>Premio</b> annuo</li><li>24 mesi: 75% del <b>Premio</b> annuo</li><li>36 mesi: 100% del <b>Premio</b> annuo</li><li>48 mesi: 125% del <b>Premio</b> annuo</li><li>60 mesi: 150% del <b>Premio</b> annuo</li></ul></li><li>• Art. 5 - Amministratori cessasti per fine incarico Operante</li><li>• Art. 6 - Azionista di maggioranza Non operante</li><li>• Art. 7 - Esclusione insolvenza Non operante</li><li>• Art. 8 - Costi di pubblicità Non operante</li></ul>
<b>Società Controllate</b>	Come previsto dall'Art. 5 delle Condizioni Particolari
<b>Società Partecipate</b>	Non previste
<b>Estensione territoriale</b>	Mondo Intero ( <b>escluso</b> USA & Canada)



**Esclusione sempre operante**

Reclami e/o Sinistri e/o circostanze derivanti da, basati su o attribuibili a, l'effettivo o presunto:

1. mancata messa in atto di adeguati piani di continuità operativa per far fronte al covid-19;
2. mancata risposta alla crisi del covid-19 in conformità con le linee guida del governo o di altre autorità pubbliche;
3. omissione di divulgare o divulgare adeguatamente l'impatto potenziale o effettivo di covid-19 sulle prestazioni aziendali o finanziarie della società; o
4. mancata protezione dei dipendenti o dei clienti dell'assicurato dall'infezione o dalla trasmissione di covid-19.

Ai fini di questa esclusione sono aggiunte le seguenti definizioni:

Covid-19 indica la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra malattia causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (precedentemente nota come 2019-nCoV), o qualsiasi malattia causata da qualsiasi mutazione o variazione della SARS -CoV 2.

**Premio lordo annuo € 2.300**

Contraente.....MATTAROZZI ORFEO..... Data 20 / 12 / 2024

Si precisa che, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", +Simple Italia Agency Srl tratterà le informazioni contenute nel presente questionario in modo riservato ed al solo fine di poter predisporre la proposta assicurativa. Tali informazioni non verranno in ogni caso divulgate a terzi. Nel caso di sottoscrizione della polizza, questa sarà accompagnata da specifica informativa e relativa richiesta di manifestazione di consenso al trattamento dei dati.

Firma:


**DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL DIP E DIP AGGIUNTIVO, REDATTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA EU 2016/97, UNITAMENTE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO**

DATA

20/12/2024

CONTRAENTE






## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

### Dichiarazione precontrattuale

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

### Firma del Contraente della polizza

Data

\_\_\_\_\_



Firmato da

\_\_\_\_\_

### Clausola di mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

### Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge e dalla procedura italiane. Eventuali controversie derivanti da o in relazione alla presente polizza saranno soggette in via esclusiva alla giurisdizione del competente tribunale italiano.

Tutte le chiamate in giudizio, gli atti e gli avvisi relativi a procedure legali tesi ad avviare un procedimento giudiziale in relazione al presente Contratto di Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificati presso:

**LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. nella persona del Rappresentante per l'Italia  
Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano**

La presente Clausola di Notifica Atti e Giurisdizione non è da intendersi in contrasto con quanto contrattualmente previsto per la risoluzione delle controversie, né la stessa prevale su ogni previsione di polizza volta al componimento delle liti.

LBS0081ITA  
01/12/2019

## Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") e del D.Lgs. nr. 196/2003 (di seguito "Codice della Privacy"), in materia di protezione dei dati personali da Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito "Lloyd's Europe"), società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein, (Bruxelles), nella persona del Rappresentante generale per l'Italia, domiciliato in Milano al Corso Garibaldi 86, quale Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

### 1. Titolare della protezione dei dati

Titolare del trattamento è Lloyd's Insurance Company S.A., società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein (Bruxelles), nella persona del suo Rappresentante per l'Italia, domiciliato in Milano presso Corso Garibaldi, 86.

### 2. Finalità del trattamento dei dati e correlata base giuridica

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività precontrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe, previo Suo consenso scritto; la base giuridica del trattamento è il Suo consenso.

### 3. Trattamento di categorie particolari di dati personali

In occasione delle operazioni di trattamento dei dati per le finalità per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), (b), Lloyd's Europe potrebbe venire a conoscenza anche di dati che la normativa definisce come appartenenti a categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR: come, ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Le confermiamo che i Suoi dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza e saranno utilizzate misure tecniche aggiuntive per garantire la sicurezza in tutte le fasi del trattamento.

La base giuridica del trattamento di questa categoria di dati è il suo consenso.

### 4. Modalità del trattamento

Il Trattamento dei Suoi Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici, telematici ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza.

I Suoi Dati personali saranno trattati da nostro personale specificamente formato in materia di protezione dei dati personali, e specificamente autorizzato a tal fine da parte del Titolare del trattamento.

### 5. Conservazione dei dati

I Suoi Dati saranno conservati rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali l'informazione è raccolta, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati personali.

Venuta meno la necessità di utilizzo dei Suoi dati personali, gli stessi saranno rimossi da sistemi e registri Lloyd's Europe e/o saranno adottati provvedimenti per anonimizzarli in modo che Lei non possa più essere identificata tramite gli stessi.

### 6. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe, le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

### 7. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 2, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 2, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità per Lloyd's Europe di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 8. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, AGCM, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del personale potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili ex art. 28 GDPR.

L'elenco di tali soggetti è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta all'indirizzo e-mail [LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com](mailto:LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com).

## Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

### 9. Trasferimento internazionale dei dati

I Suoi Dati potranno essere trasferiti a soggetti localizzati al di fuori dall'Unione Europea (a titolo esemplificativo e non esaustivo Canada, Regno Unito e Svizzera).

Il trasferimento dei Suoi Dati sarà quindi lecitamente effettuato sulla base:

- di decisioni di adeguatezza adottate da parte della Commissione Europea; oppure;
- di Standard Contractual Clauses ("SCC") adottate fra esportatore e importatore dei dati personali oggetto di trasferimento, secondo la documentazione e le indicazioni rilasciate in tema dalla Commissione Europea;
- del suo consenso espresso e informato circa i rischi inerenti al trasferimento; ciò in via residuale e solo qualora le precedenti casistiche di cui ai punti a) e b) non dovessero trovare applicazione.

### 10. Responsabile per la protezione dei dati

È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati presso Lloyd's Europe utilizzando i dati di contatto inseriti di seguito:

**Data Protection Officer**  
**Lloyd's Insurance Company S.A.**  
**Place du Champ de Mars 5,**  
**1050 Bruxelles, Belgium**  
[LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com](mailto:LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com)

### 11. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento e dal Codice della Privacy, tra cui (ove applicabile):

**Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del GDPR):** ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che

gli stessi siano corretti, modificati o integrati, potendo ottenere una copia dei dati in possesso del Titolare.

**Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del GDPR):** nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà cura del Titolare cessare il trattamento e cancellare i dati personali, ove rinvenuta legittima.

**Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del GDPR):** ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei dati personali.

**Diritto di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Art. 19 del GDPR):** ha il diritto di veder comunicato a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli articoli 16, 17, par. 1, e 18 GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare è tenuto a comunicarle tali destinatari, qualora lo richieda.

**Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del GDPR):** ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall'articolo richiamato.

**Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del GDPR):** ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.

In aggiunta a quanto sopra, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il Suo consenso con riferimento alle attività di trattamento dei dati che trovano la loro base giuridica proprio sul Suo consenso.

Le richieste relative a all'esercizio uno o più dei diritti di cui sopra potranno essere rivolte al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopra indicati.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della già menzionata informativa, dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (\*);

Data

\_\_\_\_\_

Firma



- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

\_\_\_\_\_

Firma (facoltativa)

\_\_\_\_\_

(\*) Per specifici servizi che comportino la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (ad esempio, dati genetici e biometrici, relativi allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

## Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Giuseppe Garibaldi 86  
20121 Milano  
Fax: +39 02 6378 8857  
E-mail: [LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com](mailto:LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com) oppure  
[LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com](mailto:LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com)

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma  
Italia  
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)  
Telefono: +39 06 404 14 679 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 206  
E-mail: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:  
[www.ivass.it](http://www.ivass.it).

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente [www.ec.europa.eu/odr](http://www.ec.europa.eu/odr).

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

LBS0011D  
26/04/2023

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

**Come verificare la firma digitale**

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

**Come verificare l'integrità del documento**

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente  
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

**Conservazione del Documento Digitale**

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente  
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

**Conservazione del Documento Stampato**

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

**Questa pagina**

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,  
aiuta anche tu l'ambiente.

